GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

1 6 NOV. 2001

	****		530X32		
ADDI' 1 6 NOV. 212 - ROMA, SI	NEL	LA SEDE DELLA REGION LA GIUNTA REGIONALE	E LAZIO, IN V	/IA CRISTOFORO TUITA:	COLOMBO,
STORACE SIMEONI ARACRI AUGELLO CIARAMELLETTI DIONISI FORMISANO	Francesco Andrea Luigi Armando	Vice Presidente Assessore		Antonello Donato Francesco Vincenzo Mari	Assessor
	OMISSIS	TARIO DOLL. Saverio		مام م	ea Panlatir
ASSENT! OTHER		LIBERAZIONE N°		<u> </u>	<u> </u>
oggetto		e per la gestione de illa stipula	المعتدية أأستوعي	[10] [n] [n]	ale del
\$ 12.00 m		38.00 3 (883) 1 H	E. 27. B. 1. 1. 1.	(W	

OGGETTO: Convenzione per la gestione del Fondo speciale per il litorale del Lazio. Autorizzazione alla stipula.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

PREMESSO che la Regione Lazio ha approvato la L.R. 5 gennaio 2001, n. 1 che:

- al fine di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale del litorale del Lazio prevede l'elaborazione e l'attuazione di un apposito programma integrato di interventi;
- assegna all'Assessorato competente in materia di bilancio e programmazione il compito di sviluppare le attività di programmazione previste avvalendosi anche dell'assistenza tecnica della Società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale di cui all'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12;
- all'art. 22 istituisce, presso la suddetta Società il Fondo speciale per il litorale del Lazio per l'attuazione del programma di interventi e la copertura finanziaria delle attività svolte dalla Società stessa;
- all'art. 23 istituisce nel bilancio regionale il capitolo di spesa n. 52510 relativo al Fondo e stabilisce lo stanziamento complessivo da iscrivere in tale capitolo di spesa;

VISTO l'art.49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12, che promuove la costituzione della Società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale;

--CONSIDERATO che in data 11 ottobre 2000 si è proceduto alla costituzione della Società di cui all'art.49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12, che ha assunto la denominazione di "Azienda per lo sviluppo economico, turistico e occupazionale del litorale laziale-Società per azioni" (Atto Notaio Ungari Trasatti - Rep.n.28483, Rac. N.14015);

VISTO l'art.22, comma 2, della I.R. 5 gennaio 2001, n. 1, che stabilisce che il Fondo speciale per il litorale del Lazio è amministrato dalla predetta Società con contabilità separata secondo modalità da regolare con apposita Convenzione tra la Regione e la Società stessa;

CONSIDERATO che è necessario autorizzare la stipula della Convenzione prevista all'art. 22, comma 2, della L.R. 5 gennaio 2001, n. 1, il cui schema fa parte integrante della presente Deliberazione;

VISTA la L. 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità

DELIBERA

di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economia e Finanza a stipulare la Convenzione, il cui schema è parte integrante della presente Deliberazione, tra la Regione Lazio e la su'Azienda per lo sviluppo economico, turistico e occupazionaie del litorale laziale- Società per azioni" per la gestione del Fondo speciale per il litorale del Lazio ai sensi dell'art. 22, comma 2, della L.R. 5 gennaio 2001, n. 1;

all'impegno € al trasferimento delle risorse finanziarie si provvede con Determinazione Dipartimentale.

La presente Deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: E to Dott Saverio GUCCIONE

< U NOV. 2001

ALLEG. alla DELIB. 2007

Schema di Convenzione per la gestione del Fondo speciale per il litorale del Lazio

TRA

E

PREMESSO che

- la REGIONE, all'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12, ha promosso la costituzione di una Società per azioni per lo sviluppo turistico e occupazionale del litorale laziale;
- in data 11 ottobre 2000 è stata costituita la società "Azienda per lo Sviluppo economico, turistico e occupazionale del litorale laziale Società per Azioni";
- la REGIONF, all'art. 7, comma 2, della L.R. 5 gennaio 2001, n. 1 (d'ora in poi denominata "L.R. 1/01"), ha previsto di avvalersi dell'assistenza tecnica della LITORALE S.p.A. per l'elaborazione del Programma integrato di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio (d'ora in poi denominato "Programma") e, all'art. 15, comma 3, della L.R. 1/01, per la predisposizione dei Rapporti annuali di monitoraggio sull'attuazione del Programma stesso anche ai fini degli adempimenti previsti all'art. 7, comma 6, della L.R.1/01;
- la REGIONE, all'art. 12, comma 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R.1/01, ha previsto l'assistenza tecnica della LITORALE S.p.A. per le istruttorie e le valutazioni delle richieste di finanziamento presentate dai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'art.4, nonché per l'eventuale assistenza tecnica agli stessi soggetti per la predisposizione delle richieste di finanziamento;
- la REGIONE, all'art.14, comma 2, della L.R.1/01, ha previsto che la LITORALE S.p.A. provveda all'erogazione dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori degli interventi indicati dal Programma utilizzando apposite risorse finanziarie c, all'art. 6, comma 1, lettera d), della L.R.1/01, anche la partecipazione della LITORALE S.p.A. all'attuazione di interventi imprenditoriali;
- la REGIONE, all'art. 22, comma 1, della L.R.1/01, ha istituito, presso la LITORALE S.p.A., il Fondo speciale per il litorale del Lazio (d'ora in poi denominato "Fondo") per l'attuazione del Programma e la copertura finanziaria delle attività svolte dalla LITORALE S.p.A.
- la REGIONE, all'art. 23, commi 1 e 2, della L.R. 1/01, ha istituito nel bilancio regionale il capitolo di spesa n. 52510 relativo al Fondo e ha stabilito lo stanziamento complessivo da iscrivere in tale capitolo di spesa;
- la REGIONE, all'art. 22, comma 2, della L.R. 1/01, ha stabilito che il Fondo è amministrato con contabilità separata secondo modalità da regolare con apposita Convenzione tra la REGIONE stessa e la LITORALE S.p.A., ivi comprese quelle di verifica, da parte della REGIONE, circa l'utilizzo delle risorse finanziarie che in tale Fondo confluiscono;

M

quanto sopra premesso le parti,

volendo disciplinare la gestione del Fondo in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. 1/01,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.

Articolo 2 Oggetto

La presente Convenzione disciplina la gestione del Fondo da parte della LITORALE S.p.A c le modalità di verifica, da parte della REGIONE, circa l'utilizzo delle risorse finanziarie che in esso confluiscono.

Il Fondo può essere impiegato per le attività della LITORALE S.p.A. di:

- assistenza tecnica in attuazione delle funzioni previste all'art. 7, comma 2, all'art. 12, commi 3, 4, 5, 6, 7, e all'art. 15, comma 3 della L.R. 1/01;
- erogazione dei finanziamenti concessi in attuazione delle funzioni previste all'art. 14, comma 2 della L.R.1/01;
- partecipazione all'attuazione di interventi imprenditoriali in attuazione delle funzioni previste all'art. 6, comma 1, lettera d), della L.R.1/01.

Artività della LITORALE S.p.A. di assistenza tecnica

Le attività di cui all'art.2, comma 2, punto 1 del presente atto sono classificate nelle seguenti tipologie:

- a) servizi di assistenza tecnica alla REGIONE per le attività di elaborazione del Programma e dei suoi eventuali aggiornamenti, nonché i correlati servizi di promozione, diffusione e formazione per l'implementazione e la più ampia attuazione del Programma stesso sul territorio regionale;
- servizi di assistenza tecnica espressamente richiesti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti
 per la predisposizione delle richieste di finanziamento sulla base di appositi progetti di
 intervento da essi elaborati;
- c) istruttorie e valutazioni delle richieste di finanziamento presentate dai soggetti beneficiari dei finanziamenti predisposte in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della L. R. 1/01:
- d) servizi di assistenza tecnica alla REGIONE per le attività di predisposizione dei Rapporti annuali di monitoraggio sull'attuazione del Programma.

Le attività di cui alla lettera b) sono svolte al fine esclusivo di verificare preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissibilità tecnica, formale e finanziaria stabiliti dalla REGIONE e di accelerare la fase di valutazione delle richieste di finanziamento di cui al punto e).

1.e attività di cui alla lettera c) sono svolte in conformità a quanto previsto all'art. 12, commi 5, 6 e 7 della L.R.1/01, nonché di ulteriori indicazioni della REGIONE volte a dettagliare tali previsioni. Le attività di assistenza tecnica e il relativo budget sono preventivamente concordati con il

Dipartimento Economia e Finanza della REGIONE sulla base di appositi programmi.

11/1

2

Per tali attività la REGIONE si configura come destinatario diretto e riconosce pertanto alla LITORALE S.p.A un compenso la cui entità è definita da un budget preventivo di spesa annuale e poliennale che, per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2004, non potrà superare un importo complessivo del 15% (qiundicipercento), oltre IVA se dovuta, della consistenza complessiva del Fondo.

Articolo 4 Attività della LITORALE S.p.A. di erogazione dei finanziamenti concessi

Le attività di cui all'art.2, comma 2, punto 2 del presente atto consistono nell'organizzare e gestire le azioni di erogazione dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori degli interventi indicati dal Programma e inseriti nella graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L.R.1/01 a seguito dell'approvazione della graduatoria stessa da parte della Giunta regionale nei limiti e secondo le modalità previste dal Programma (art. 8, comma 1, lettere e) e f) della L.R.1/01).

Per tali attività la REGIONE di configura come mandatario diretto e riconosce pertanto alla LITORALE S.p.A. un corrispettivo "una tantum" dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento), oltre IVA, dell'ammontare dell'erogazione.

Articolo 5

Attività della LITORALE S.p.A di partecipazione all'attuazione di interventi imprenditoriali

Le attività di cui all'art.2, comma 2, punto 3 del presente atto saranno disciplinate da apposite previsioni e indicazioni del Programma.

Articolo 6 Procedure inerenti la gestione del Fondo

Le risorse finanziarie di cui allo stanziamento previsto all'art.23 della L.R.1/01 e iscritte nel capitolo di spesa del bilancio regionale n. 52510 confluiscono progressivamente nel Fondo.

La LITORALE S.p.A. dovrà gestire il Fondo con apposita contabilità separata.

I prelievi di risorse dal Fondo a fronte delle attività svolte dalla LITORALE S.p.A. vengono effettuati con le modalità di seguito indicate.

Per quanto concerne le attività di cui all'art.3 (assistenza tecnica) del presente atto la LITORALE S.p.A., all'inizio di ciascun semestre è autorizzata a prelevare, a titolo di anticipazione, il 50% (cinquantapercento) dell'importo totale previsto dal budget preventivo annuale.

Nel mese successivo alla chiusura di ciascun semestre la LITORALE S.p.A. preleva l'importo relativo alle spese sostenute e agli impegni assunti nel semestre appena concluso, entro i limiti del budget annuo.

Nel corso del semestre, in relazione al verificarsi di non previsti incrementi di attività, la LITORALE S.p.A., può comunque prelevare il maggiore importo relativo alle attività svolte nella frazione di semestre trascorsa. L'importo prelevato deve risultare da apposita dichiarazione della LITORALE S.p.A. che attesti le spese sostenute e gli impegni assunti nel periodo di riferimento.

Nei mesi successivi alla chiusura di ogni anno, la LITORALE S.p.A. predispone una relazione che evidenzi le attività realizzate e il loro valore complessivo; tale documento viene trasmesso al Dipartimento Economia e Finanza per l'ottenimento, entro 90 giorni, dell'autorizzazione al prelievo.

Per quanto concerne le attività di cui all'art.4 (erogazione dei finanziamenti concessi) del presente atto la LITORALE S.p.A. è autorizzata a prelevare il corrispettivo di cui all'art. 4, comma 2, contestualmente all'erogazione dei finanziamenti.



Articolo 7 Esecutività

La presente Convenzione è obbligatoria per le parti solo dopo che verranno espletate le formalità di rito.

Articolo 8 Durata

La durata della presente Convenzione è stabilita per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2004. Nel caso di prosecuzione delle attività di cui al precedente art.2, ovvero di rifinanziamento del Fondo, la durata del presente atto si intende prorogata per il tempo necessario determinato dal nuovo provvedimento. In tal caso le parti dovranno concordare le eventuali modificazioni al presente atto.

Entrambe le parti possono esercitare la facoltà di recesso prevista all'art. 1373, comma 2, del C.C. previa comunicazione formale da effettuarsi con almeno 6 mesi di preavviso.

Articolo 9 Foro competente

Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti si determina competente il Foro di Roma.

Articolo 10 Spese

Le spese di bollo e registrazione della presente Convenzione sono a carico della LITORALE S.p.A..



